

Assemblea generale della Corte Militare di Appello

Anno Giudiziario 2015



Intervento

*del Procuratore Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello*

- Dr. Antonio SABINO -

Roma, 27 Febbraio 2015

Prima di copertina:

Raffaello Sanzio, «GIUSTIZIA» (1508); Stanza della Segnatura, Musei Vaticani, Roma.

Assemblea generale
della Corte Militare di Appello

Anno Giudiziario 2015

Intervento

*del Procuratore Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello*

- Dr. Antonio SABINO -

Roma, 27 Febbraio 2015

Nel prendere la parola in questa solenne adunanza, non posso evitare un certo imbarazzo derivante dalla consapevolezza che intervenire ancora una volta in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte militare d'Appello comporta un inevitabile rischio: quello di suscitare nel cortese uditorio un sottile senso di disagio, che deriva dal dover ascoltare, non già una narrazione ispirata a "magnifiche sorti e progressive", bensì la solita e ormai stucchevole elencazione dei problemi che caratterizzano lo stato della giustizia militare; un settore del sistema giustizia del nostro Paese, che ormai da decenni appare come una sorta di malato cronico a cui non viene praticata né la cura - pur possibile - per ottenerne la guarigione né una dignitosa eutanasia.

D'altra parte mi rendo conto che di fronte ai problemi di cui soffre la giustizia ordinaria ed alle devastanti ricadute che essi producono sui singoli cittadini e sulla società intera, ben poca cosa appare una giurisdizione a carattere settoriale, chiamata ad agire in un contesto limitato e fondamentalmente sano, quali sono le Forze armate; una giurisdizione, quindi, le cui disarmonie non suscitano alcun tipo di allarme, salvo di tanto in tanto un riaccendersi di attenzione, a volte in chiave positiva, come accade ad esempio per i processi per crimini di guerra o per qualche altro raro caso; più spesso in chiave critica se non addirittura denigratoria, in corrispondenza di specifici episodi strumentalmente portati alla ribalta mediatica allo scopo di affermare l'inutilità di un settore della giustizia ritenuto ormai inattuale.

Forse però la prospettiva può cambiare se, nel riflettere sui possibili itinerari di riforma, si pone adeguata attenzione alle peculiarità che caratterizzano il mondo militare, al rilievo costituzionale che rivestono le funzioni che i nostri militari sono chiamati a svolgere ed alla necessaria copertura normativa che deve presidiare lo svolgimento delle loro specifiche attività.

Pensiamo soltanto alla vicenda dei nostri due fucilieri di marina, La Torre e Girone. Per ovvie ragioni non entro nei dettagli, ma credo non sfugga a nessuno che, indipendentemente dal ruolo che avrebbe potuto o dovuto avere la giustizia militare in situazioni di tal genere, sia ormai indispensabile una adeguata rimeditazione della disciplina che regola i vari tipi di operazioni svolte all'estero dalle nostre Forze armate.

Per non dire che il complesso e inquietante scenario internazionale lascia intravedere un coinvolgimento del nostro Paese sempre più intenso nella lotta al terrorismo fondamentalista ed al suo progressivo radicamento territoriale, il che rende ormai ineludibile l'esigenza di varare il codice delle missioni all'estero, che è da lungo tempo fermo in Parlamento.

L'Italia, d'altra parte, sta vivendo una stagione politica che, nonostante le immancabili difficoltà, accende un luccichio di speranza sulla possibilità che, tra le riforme strutturali in cantiere, prima o poi possa trovare posto anche un riassetto della giustizia militare che non guardi solo alle sue dimensioni, ma che si ponga come obiettivo la razionalizzazione del sistema, per renderlo non solo economicamente

più equilibrato, ma soprattutto più rispondente alle attuali, rinnovate esigenze delle Forze armate.

Confido ancora, quindi, che possano essere scongiurate per il futuro iniziative legislative, del tipo di quelle più recenti, il cui scopo sembra essere solo la riduzione dei costi necessari per mantenere in vita una giustizia militare quale che sia, a prescindere dalle condizioni in cui versa e anche a costo di anemizzarla ulteriormente, aggravandone la condizione di marginalità.

Fatta questa doverosa premessa, passo rapidamente ad illustrare l'attività delle Procure Militari, caratterizzata nell'anno 2014 da una iniziativa congiunta tra chi vi parla e i Procuratori Militari di Verona Roma e Napoli volta a fornire agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Militare e, in primis, ai Comandanti di corpo, delle linee guida, valide per tutto il territorio nazionale, tali da costituire una sorta di prontuario ove rinvenire, con riferimento ai principali atti di PG ed alle più frequenti fattispecie di reato militare, utili indicazioni, semplici ed essenziali.

In apparenza poca cosa, ma l'interesse con cui è stata accolta sia dai vertici delle varie Forze armate che dagli operatori sul campo, induce a ritenere che si tratti di un supporto di cui si avvertiva il bisogno.

In questa sede voglio ribadire l'assicurazione che i Procuratori militari, con i loro Sostituti, sono sempre disponibili a fornire tempestivamente le necessarie direttive specifiche, allorché sussistano dubbi in ordine alle modalità con cui procedere alle prime, urgenti e

delicate attività di accertamento dei fatti e di ricerca ed acquisizione delle prove.

Dal punto di vista statistico rispetto all'anno precedente si può osservare una lieve flessione delle iscrizioni nel Registro delle notizie di reato (cosiddetto Modello 21), dovuta non tanto ad un calo nel numero di comunicazioni, quanto ad una messa a punto dei criteri di registrazione.

In particolare, in relazione ad accadimenti spesso non gravi ma molto diffusi dal punto di vista statistico, quali lievi incidenti stradali in cui restano danneggiati autoveicoli militari o lo smarrimento di effetti militari, tutti doverosamente comunicati all'Autorità Giudiziaria Militare in quanto di possibile rilievo penale militare, si è optato per la iscrizione al Registro delle notizie di reato solo di quei casi in cui, alla luce degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria Militare, è ipotizzabile nei confronti del militare un addebito in termini di dolo o di colpa.

Si tratta di situazioni nelle quali, a fronte di eventi sicuramente accidentali o, come in molti casi di incidente stradale, addebitabili ad altri, l'iscrizione nel registro degli indagati, nonostante la funzione di garanzia di tale adempimento, sarebbe ingiustamente penalizzante per i militari coinvolti. In tali casi risulta invece molto più adeguata, e comunque in piena sintonia con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, l'iscrizione nel registro degli atti non costituenti reato, restando comunque fermo che, in caso di sopravvenienza di elementi di segno contrario, rimane sempre aperta la possibilità di esercitare l'azione penale.

Ancora elevato, anche se in leggero calo, è il numero di segnalazioni concernenti reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, in particolare furti, truffe e peculati. In relazione a tali fattispecie occorre riflettere sul fatto che circa i due terzi del totale riguardano fatti commessi a danno dell'amministrazione militare, sovente da militari che svolgono funzioni amministrative o di comando.

Resta sempre valido, quindi, il richiamo ad essere vigili ed attenti nei controlli amministrativi, che in più punti vanno sicuramente rimeditati nella loro articolazione, al fine di prevenire le più comuni condotte devianti.

Alcuni inquietanti episodi che hanno visto coinvolti svariati militari, sottoposti a misure cautelari per gravi fatti genericamente assimilabili al fenomeno della corruzione, hanno fatto emergere ancora una volta, con plastica evidenza, l'incoerenza dell'attuale riparto di giurisdizione.

Infatti non credo vi sia alcuna ragionevole spiegazione che giustifichi, in presenza di una speciale giurisdizione penale militare, il mantenimento della competenza della giurisdizione ordinaria per tutta una serie di reati commessi da appartenenti alle Forze armate contro l'amministrazione militare. Si tratta a mio avviso, come vedremo di qui a poco, di un *vulnus* non tanto per la giustizia militare, quanto per lo spirito della nostra Carta Costituzionale e per l'efficacia del controllo di legalità all'interno delle Forze armate.

Parimenti, come già segnalato lo scorso anno, in svariati casi gli uffici giudiziari sia militari che ordinari hanno dovuto declinare la

propria competenza, con inevitabili ritardi ed aggravati per le parti processuali, frutto di un riparto di giurisdizione per definire il quale ormai sono state esaurite tutte le consentite aggettivazioni.

Sta di fatto che, sia per i militari in servizio in patria, sia per quelli impegnati nelle missioni all'estero, quando si verifica un fatto penalmente rilevante, soprattutto per condotte connotate dall'abuso o dallo sviamento delle funzioni pubbliche esercitate dal militare, l'individuazione della normativa da applicare e del giudice competente costituisce a volte una ardua impresa anche per gli addetti ai lavori.

Questo contesto frammentato ed incoerente, oltre a rendere più farraginoso l'iter processuale, rende veramente difficile lo svolgimento di una efficace azione di contrasto proprio verso quelle attività illegali che maggiormente possono minare l'affidabilità, la credibilità, l'immagine delle nostre Forze armate.

Non mi soffermo sulla situazione organizzativa degli uffici di Procura se non per evidenziare i consueti problemi legati alla cronica carenza soprattutto di personale civile ed alla scarsa consistenza numerica di alcune essenziali figure professionali.

Colgo però l'occasione per ringraziare tutti gli operatori della giustizia militare, sia civili che militari, che nonostante tutto, con il loro quotidiano lavoro consentono il raggiungimento di uno degli obiettivi che caratterizzano maggiormente la nostra giurisdizione, ossia la celerità dei procedimenti.

Due considerazioni vorrei ancora proporre alla vostra attenzione in chiave critico-propositiva e come stimolo al legislatore per una riflessione sulle possibili iniziative da intraprendere.

E' connaturato al mondo militare un forte apparato disciplinare, tanto importante da richiedere la previsione sia di sanzioni disciplinari di particolare afflittività - quali la consegna di rigore, incidente sulla libertà personale - sia di sanzioni penali, irrogate per le violazioni valutate dal legislatore di maggiore gravità e per le quali sono state previste nel codice penale militare di pace specifiche fattispecie qualificate come reati contro il servizio e la disciplina.

Il 4 marzo 2014 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha depositato una sentenza (Grande Stevens e altri contro Italia - ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10) nella quale ha affermato, in sintonia con precedenti decisioni, che ai fini del riconoscimento del principio del *ne bis in idem* previsto dall'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, occorre considerare la concreta natura delle sanzioni irrogate, indipendentemente dall'etichetta formale attribuita dalla legislazione interna.

La Corte, in particolare, ha ritenuto violato il citato principio in un caso in cui era stato avviato il processo penale dopo che, per gli stessi fatti, erano state comminate dalla Consob, nei confronti di una società, sanzioni amministrative divenute definitive, le quali, considerata la loro natura repressiva e la notevole severità delle stesse, oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del condannato, erano state ritenute a tutti gli effetti come penali.

La Corte inoltre ha affermato lo stesso principio in un'altra sentenza, 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia, nel caso di un cittadino finlandese che era stato accusato di aver occultato redditi di impresa, in realtà percepiti, per una somma di circa €33.000, era stato quindi condannato, in sede amministrativa, ad una sanzione pecuniaria ed era stato poi sottoposto a procedimento penale per il reato di frode fiscale e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione oltre al pagamento dell'imposta evasa.

In Italia il Tribunale di Brindisi, ritenendo sulla scorta delle predette sentenze della Corte EDU di dover addivenire ad un'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 649 c.p.p., ha emesso sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione penale per *bis in idem*, avendo l'imputato subito per il medesimo fatto, all'esito di un procedimento definitivo, una sanzione qualificata come disciplinare nel nostro ordinamento, ma da ritenersi "penale" secondo i principi affermati dalla Corte EDU. Il caso riguardava un detenuto al quale, per aver danneggiato delle suppellettili presenti nella sua cella, era stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di quindici giorni ai sensi degli artt. 77, comma 1, n. 13), e 81 del DPR 230/2000; e degli artt. 33, comma 1, n. 2), 39, comma 1, n. 5), e 40, comma 2, della Legge 354/75.

In relazione a tali pronunce, occorre ricordare che l'art. 46 della Convenzione EDU impone agli Stati contraenti l'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo ed attribuisce al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il potere di sorvegliare

sulla esecuzione delle stesse. Tale obbligo, peraltro, limitato al raggiungimento del risultato indicato nella sentenza, lascia alla discrezione di singoli Stati la scelta dei mezzi, tanto di natura normativa che di natura giurisprudenziale, per perseguire lo scopo prefissato.

Non è questa ovviamente la sede per approfondire ulteriormente la complessa questione.

Mi preme però mettere in luce che in un sistema sanzionatorio come quello a cui sono soggetti i nostri militari, nel quale l'azione penale e quella disciplinare possono trovare ampie occasioni di sovrapposizione, appare ormai indispensabile una rimeditazione normativa sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale, se vogliamo evitare interventi della Corte EDU anche nella nostra specifica materia.

L'occasione potrebbe essere comunque utile come stimolo a metter mano ad una revisione complessiva dell'apparato sanzionatorio posto a tutela del servizio e della disciplina, revisione che, a mio avviso, si manifesta come necessaria non soltanto allo scopo di evitare un doppio giudizio per il medesimo fatto, ma anche per altre ragioni.

Tra queste individuerei principalmente l'introduzione, che sembra ormai imminente, dell'art. 131-*bis* nel codice penale, in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il 23 dicembre 2014 risulta, infatti, inviato alle Assemblee Parlamentari lo schema di Decreto Legislativo volto a dare attuazione all'art. 1, commi 1, *lettera m)*, e 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Al termine

dell'iter previsto, con l'entrata in vigore della nuova normativa, sarà esclusa la punibilità di tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

E' sin troppo agevole intuire le ricadute sull'attuale sistema penale militare, soprattutto nella parte specificamente dedicata ai reati contro il servizio e la disciplina, che per la loro quasi intrinseca modesta gravità, rischierebbero di restare sostanzialmente impuniti.

Anche sulla scia di riflessioni svolte recentemente, io riterrei quindi opportuna se non indispensabile in primo luogo una robusta opera di aggiornamento, che tenga conto delle concrete situazioni operative in cui si muovono i nostri militari sia in patria che all'estero, a cui in troppi casi mal si attagliano le previsioni del legislatore del 1941, anno a cui risalgono gli attuali codici penali militari.

A ciò potrebbe affiancarsi, sempre con riguardo ai reati che offendono esclusivamente il servizio o la disciplina militare, una significativa estensione dell'istituto della richiesta di procedimento. Ciò consentirebbe di modulare l'intervento sanzionatorio tenendo conto della reale offensività della condotta da perseguire e di evitare preventivamente il possibile sovrapporsi tra sanzione disciplinare e sanzione penale, il tutto sulla scorta di valutazioni demandate in concreto alla sensibilità di chi è responsabile dell'azione di comando e quindi può ben valutare le circostanze ambientali e di servizio in cui

l'illecito si è verificato. Inoltre si avrebbe anche una fisiologica cernita preventiva che potrebbe far sì di attivare il processo penale solo per quelle condotte realmente gravi, a cui non sarebbe applicabile la nuova disciplina della non punibilità per particolare tenuità del danno.

In ogni caso occorrerà studiare e introdurre specifici meccanismi per scongiurare il possibile verificarsi di un *bis in idem* tra procedimento disciplinare e procedimento penale militare nelle ipotesi interessate dal principio affermato dalla Corte EDU.

Solo a titolo esemplificativo, per rimarcare la non trascurabilità del problema, si pensi alle procedure attualmente esperite dopo una condanna inflitta dal giudice penale, nella fase del cosiddetto “esame del giudicato penale”. Poiché questo avrà necessariamente ad oggetto gli stessi fatti valutati dal giudice penale, il contrasto con il principio di cui ho detto sarà evidente nel caso in cui l'amministrazione militare dovesse infliggere una ulteriore sanzione derivante da valutazioni di tipo discrezionale. Il problema potrebbe essere forse risolto attribuendo alle sanzioni disciplinari, adottabili in sede di esame del giudicato penale, la natura di pene accessorie, che sarebbero così irrogate direttamente dal giudice penale unitamente alla pena principale e alle quali l'autorità amministrativa sarebbe poi chiamata a dare esclusivamente esecuzione, eliminando il rischio di incappare nel divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto.

Nel proporre alla vostra paziente attenzione un'ultima considerazione, spero di essere perdonato se anch'io cederò alla tentazione di citare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

a cui rivolgo un deferente pensiero di ossequio e di anticipata gratitudine per ciò che, sono certo, farà per il bene dei cittadini italiani nel corso del suo mandato.

In occasione del messaggio rivolto al Parlamento nel giorno del giuramento, il Presidente ha detto:

“La garanzia più forte della Costituzione consiste nella sua applicazione. Nel viverla giorno per giorno”.

Il Presidente ha poi ulteriormente precisato che: “garantire la Costituzione significa che si possa ottenere giustizia in tempi rapidi”.

Ora, se nel cammino delle riforme la barra del timone deve essere mantenuta sulla rotta segnata dalla Costituzione, che disvela i suoi contenuti più profondi non nelle astrazioni di approcci meramente ideali, ma nella costante verifica sul campo della sua concreta attuazione, anche per la giustizia militare occorrerà partire dall’art. 103, comma 3, della Costituzione. In tale norma, infatti, è stata consacrata la scelta di mantenere in vita i tribunali militari, scelta adottata nonostante fosse evidente che il sistema dell’epoca, in molti suoi aspetti sia ordinamentali che sostanziali, avrebbe avuto bisogno di robusti adeguamenti per renderlo pienamente compatibile con i principi Costituzionali in materia di giurisdizione.

Il testo della norma costituzionale così recita:

“I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.

E' evidente quindi che, per il tempo di pace, la norma individua due elementi – “reati militari” e “appartenenti alle Forze armate” - che costituiscono i pilastri su cui si regge la disposizione e che, per come sono descritti, hanno necessità di essere riempiti di contenuto.

Sulla nozione di appartenente alle Forze armate la giurisprudenza ha fissato degli arresti che possono essere considerati ormai pressoché definitivi e sui quali non è importante soffermarsi in questa sede.

Per il reato militare, salvo qualche rara eccezione propugnata a livello di giudici di merito, si è ritenuto valido ed è ormai indiscusso un criterio di carattere meramente formale, la cui diretta conseguenza è che, nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza, non sono costituzionalmente censurabili le scelte discrezionali del legislatore nell'attribuire o negare alle specifiche fattispecie la qualifica di reato militare, fermo restando che per questi ultimi rimane necessario il collegamento con la tutela di interessi militari.

Io però, a questo punto, non posso fare a meno di considerare che, se è condivisibile l'assunto secondo cui tutti gli operatori istituzionali sono chiamati, ciascuno secondo le proprie competenze, a garantire la Costituzione mediante la sua applicazione, può ritenersi ben legittimo chiedere al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, di prendere atto che i Costituenti hanno scritto il terzo comma dell'art. 103, avendo di fronte, nello spettro degli elementi da

valutare, un quadro normativo delineato dal codice penale militare di pace, in cui campeggiava una norma molto particolare, ossia l'art. 264.

Tale disposizione, pur avendo ad oggetto un ambito di giurisdizione dei tribunali militari non in linea con i limiti soggettivi che gli stessi costituenti stavano fissando e tale, quindi, da essere destinato a sicuri e profondi aggiustamenti, indirettamente dava corpo anche ad una possibile definizione di tipo sostanziale del reato militare non distonica rispetto ai principi costituzionali, facendo riferimento ai delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari in determinate circostanze rivelatrici dell'esistenza di una sicura offesa di interessi militari (fatti commessi a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare; a danno di altri militari o a causa del servizio militare o con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare: in altri termini i reati cosiddetti militarizzati).

In tal modo veniva delineato un quadro coerente, in cui la giurisdizione penale militare trovava il senso della propria esistenza in un controllo di legalità che abbracciava tutte le fattispecie di reato che potevano essere qualificate come militari, perché lesive di interessi propri del mondo militare, con il limite soggettivo dell'appartenenza dell'autore alle Forze armate

L'art. 264 ha poi avuto uno strano destino, essendo stato interamente travolto dalla Legge 23 marzo 1956, n. 167 che fu emanata, come noto, in reazione ad uno specifico caso giudiziario che vedeva coinvolti due giornalisti in congedo illimitato.

La portata di detta legge, però, sembra essere sfuggita di mano al legislatore, in quanto, invece di perseguire l'obiettivo, costituzionalmente corretto, di sottrarre alla giurisdizione penale militare in tempo di pace i soggetti non più in servizio attivo, lasciando ferma la norma attributiva della giurisdizione nella parte concernente i reati militarizzati, previsti dal codice penale comune, commessi da appartenenti alle forze armate, ha operato un intervento di gran lunga più ampio di quello necessario, creando di fatto l'assurda situazione attuale.

Orbene, se per i Costituenti i tribunali militari erano quelli che giudicavano quel tipo di reati militari e se nel tempo gli organi di giustizia militare sono stati adeguati, come era doveroso, ai parametri costituzionali di autonomia e indipendenza, a me non sembra del tutto assurdo ritenere che lo spirito della Costituzione richieda (anche se la lettera forse non lo impone) di fissare i confini del reato militare (e quindi, di riflesso, della giurisdizione dei Tribunali militari) in un ambito di ragionevole ampiezza, che va sostanzialmente rinvenuto proprio in quella parte dell'art. 264 c.p.m.p., nella sua originaria formulazione, costituzionalmente compatibile.

D'altra parte una operazione di tal genere è già stata compiuta dal legislatore repubblicano, che con la legge 31 gennaio 2002, n. 6, ha integrato l'art. 47 del codice penale militare di guerra con l'introduzione di tre nuovi commi, nei quali si fornisce una nozione di reato militare, applicabile anche in tempo di pace ai Corpi militari all'estero, tecnicamente del tutto simile, anche se non sovrapponibile, alla formulazione contenuta nel testo originario dell'art. 264 c.p.m.p..

Cosa impedisce allora il varo di una norma analoga per i militari che operano in patria in tempo di pace, così da riportare alla originaria ragionevolezza (ripeto: pur con tutti i necessari adattamenti) un sistema la cui coerenza di impianto era ben presente ai Costituenti nel momento in cui decisero di mantenere la giurisdizione speciale dei tribunali militari? Esistono delle ragioni (se sì, sarei curioso di conoscerle) per cui il giudice militare, nella sua attuale configurazione costituzionalmente adeguata, non debba giudicare l'abuso d'ufficio commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o il falso finalizzato a commettere una truffa in danno dell'amministrazione militare o l'estorsione tra militari all'interno di una caserma o la lesione colposa realizzata con inosservanza di disposizioni di servizio o il peculato d'uso, o l'omicidio tra pari grado? E mi fermo qui perché l'elenco sarebbe interminabile.

E, ancora, perché non valorizzare le risorse esistenti per assicurare, in un ambito di giurisdizione penale militare più ampio e coerente, tempi di durata dei procedimenti sicuramente più aderenti ai principi costituzionali del giusto processo, consentendo nel contempo anche un più accettabile rapporto tra il volume degli affari trattati e le dimensioni dell'apparato?

Forse la citazione sarà azzardata, ma a me viene spontaneo rievocare ciò che disse il Padre Generale dei Gesuiti Lorenzo Ricci a coloro che, verso la metà del XVIII secolo, avanzarono la proposta di modificare radicalmente la fisionomia della Compagnia di Gesù nel tentativo di evitarne lo scioglimento: "*sint ut sunt aut non sint*". Padre Ricci tenne duro nel rispettare e tener ferma la regola del fondatore.

Ciò determinò, è vero, l'abolizione dell'ordine disposta da Papa Clemente XIV il 21 luglio 1773; ma il provvedimento fu poi revocato da papa Pio VII il 7 agosto 1814, e quell'ordine religioso, al di là di ogni giudizio che si possa dare su di esso, è riuscito a rispettare e conservare l'identità ispirata dal carisma di Ignazio di Loyola, suo fondatore.

E allora: che i Tribunali militari siano nuovamente chiamati, come chiaramente indicato dalla Costituzione, a giudicare i reati militari: tutti i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate.

Altrimenti, se non si ritiene praticabile questo tipo di riforma, che passa attraverso un procedimento di razionalizzazione della legislazione sostanziale e di migliore impiego delle risorse esistenti; se si ritiene che i tempi sono cambiati e che non vi sono più ragioni perché alla specificità degli interessi militari dello Stato corrisponda l'esistenza di una giurisdizione penale dotata di una forte carica di specialità e di efficienza, è meglio che si giunga con coraggio al superamento dell'esperienza della giustizia militare.

D'altra parte, le particolari esigenze connesse all'amministrazione della giustizia penale nei confronti degli appartenenti alle Forze armate in linea teorica ben potrebbero confluire in forme di specializzazione nell'ambito della giurisdizione ordinaria, pur dovendosi fare i conti con le immani difficoltà in cui questa versa e con i lunghissimi tempi di definizione dei procedimenti.

Sappiamo, comunque, che si tratterebbe di un intervento riformatore di cui si discute se debba essere attuato con legge costituzionale o con legge ordinaria.

In ogni caso, né i contrasti in ordine allo strumento normativo necessario alla soppressione della giustizia militare, né la pesantezza procedurale tipica di una eventuale riforma costituzionale, né la difficoltà di coagulare un sufficiente consenso politico per la razionalizzazione della attuale forma di giurisdizione speciale militare possono costituire un alibi per non affrontare i problemi.


Ma qui il discorso si farebbe troppo lungo e non sarebbe adatto alla circostanza.

Per concludere, sicuro di interpretare i sentimenti dei colleghi, sento il dovere di ribadire che i magistrati militari, da servitori dello Stato quali essi sono, ovviamente continueranno serenamente, con rigore e dedizione, ad amministrare la giustizia militare nelle condizioni date, orgogliosi di appartenere ad una istituzione che, pur negli assurdi limiti oggi imposti e pur con tutti i possibili errori che caratterizzano le azioni degli uomini, è pienamente consapevole del suo ruolo e delle sue potenzialità, al servizio della giustizia e delle precipue esigenze della Forze armate.

Dopo decenni di incessanti ed inascoltate richieste, prive di ogni intento corporativistico, forse è tempo che chi ne ha il potere decida se il malato cronico, di cui prima dicevo, debba essere curato per avviarlo alla guarigione o sia destinato a scomparire, speriamo almeno con l'onore delle armi.

PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA


Anni 2013 - 2014



PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA


Istogramma analitico

Anno 2014




PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA

Comparazione anni 2013 - 2014



Attività della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

Comparazione anni 2013 -2014



Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Militare di appello

Attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014

	ATTIVITA'	TOT.	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Attività attinenti a sentenze	941				
A)	comunicazioni alla P.G.M. attinenti a sentenze o altri provvedimenti	768	209	201	148	210
	<i>della C.M.A.</i>	133	45	36	24	28
	<i>del Tribunale militare di Verona</i>	253	64	59	50	80
	<i>del Tribunale militare di Roma</i>	217	51	63	37	66
	<i>del Tribunale militare di Napoli</i>	145	45	39	32	29
	<i>del T.M.S.</i>	20	4	4	5	7
B)	esame dei fascicoli	168	52	45	37	34
	<i>pervenuti dalla C.M.A.</i>	162	47	45	37	33
	<i>pervenuti dal T.M.S.</i>	6	5	0	0	1
C)	provvedimenti per le esecuzioni	4	2	2	1	0
	<i>carcerazioni</i>	1	0	1	0	0
	<i>scarcerazioni</i>	2	1	0	1	0
	<i>misure di sicurezza</i>	0	0	0	0	0
	<i>condono</i>	0	0	0	0	0
	<i>cumuli</i>	0	0	0	0	0
	<i>pene accessorie</i>	1	0	1	0	0
	<i>differimento pena</i>	0	0	0	0	0
	<i>reintegrazioni nel grado</i>	1	1	0	0	0
D)	Revoche sospensive	1	1	0	0	0
E)	requisitorie, pareri e richieste varie	0	0	0	0	0
F)	esame preventivo e visto sugli atti	0	0	0	0	0
2	IMPUGNAZIONI	16	8	4	1	3
	<i>appelli</i>	8	4	2	1	1
	<i>ricorsi</i>	8	4	2	0	2
	<i>revisioni</i>	0	0	0	0	0
3	AVOCAZIONI	0	0	0	0	0
	<i>avocazioni delle indagini ai sensi dell'art. 372</i>	0	0	0	0	0
	<i>avocazioni delle indagini ai sensi degli artt. 409 c.3 e 412 c.2</i>	0	0	0	0	0
4	PARTECIPAZIONI AD UDIENZE	118	32	44	21	21
	<i>in Corte militare di appello dibattimentale</i>	48	16	16	8	8
	<i>in Corte militare di appello CC</i>	67	13	28	13	13
	<i>in TMS</i>	3	3	0	0	0
	<i>in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 c. 3</i>	0	0	0	0	0
5	ESECUZIONI	10	4	2	3	1
	<i>pendenti</i>	10	3	2	2	3
	<i>sopravvenute</i>	4	2	0	1	1
	<i>esaurite</i>	4	1	0	0	3
	<i>rogatorie passive sopravvenute</i>	0	0	0	0	0
	<i>rogatorie passive esaurite</i>	0	0	0	0	0

STATO DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PER CRIMINI DI GUERRA**1. LANGER Hermann**

P.G.M. Roma - Proc. N. 3/2006/R.Es. - **Certosa di Farneta**

Data di irrevocabilità della sentenza: **19.10.2006**

- *Procura Generale Francoforte sul Meno, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Attesa risposta*

2. WULF Helmut

P.M. Verona - Proc. N. 3/2010/R.Es. - **Marzabotto**

Data di irrevocabilità della sentenza: **31.10.2008**

- *Procura Generale Francoforte sul Meno, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *In data 04.03.2013 il Ministero della Giustizia ha comunicato che il procedimento è pendente davanti alla Procura di Darmstadt*
- *In data 13.11.2013 il Ministero della Giustizia ha chiesto lo stato del procedimento all'autorità giudiziaria tedesca.*

3. KUSTERER Wilhelm Ernst

P.M. Verona - Proc. N. 4/2010/R.Es. - **Marzabotto**

Data di irrevocabilità della sentenza: **07.10.2008**

- *Procura Generale Karlsruhe, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Il Ministero della Giustizia italiano in data 12.11.2013 ha comunicato che l'autorità giudiziaria tedesca, con decreto in data 12.08.2013, ha dichiarato inammissibile l'esecuzione in Germania della pena.*

4. NORDHORN Heinrich

P.M. Verona - **Branzolino - San Tomè (FO)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **17.09.2008**

- *Il Ministero della Giustizia italiano in data 28.02.2013 ha comunicato che il Tribunale di Münster, con decreto in data 04.09.2012, ha deciso di non assumere l'esecuzione della condanna, stante la condizione di incapacità del Nordhorn, riconducibile a motivi di salute psichica.*

5. STARK Wilhelm Karl

P.M. Verona - Proc. N. 172/08 - 80/09 **Monchio (MO) - Vallucchiole (AR)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **02.12.2011** (*irrevocabilità parziale: la sentenza del tribunale militare di Verona è stata impugnata ad opera dei coimputati di Stark. La Corte militare di appello, con sentenza del 26.10.2012, in applicazione dell'art. 587 c.p.p. ha esteso nei confronti di Stark, considerato coimputato non appellante, gli effetti del gravame e lo ha assolto per uno degli episodi a lui ascritti, confermandone per il resto la condanna all'ergastolo. In data 05.02.2013 il difensore di Stark ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte militare di appello*)

- *Pendente mandato di arresto europeo*

6. SOMMER Gerhard

P.M. Roma - Proc. N. 89/02/RNR **S.Anna di Stazzema**

Data di irrevocabilità della sentenza: **08.11.2007**

- *Emesso M.A.E. in data 3.03.2008*
- *Rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania in data 25.01.2008*
- *Nessuna risposta*

7. SCHEUNGRABER Josef Eduard

P.M. Roma - Proc. N. 360/04/RNR **Falzano di Cortona - San Pietro a Dame**

Data di irrevocabilità della sentenza: **19.02.2008**

- *Emesso M.A.E. in data 8.06.2009*
- *Procura Generale di Monaco, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania in data 12.07.2012*
- *Corrispondenza in corso*

8. KUSTERER Wilhelm Ernst

P.M. Roma - **San Terenzo - Vinca (MS)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **05.07.2011**

- *M.A.E. emesso il 19.11.2012 - non eseguito*
- *In data 12.08.2013 emesso decreto dalle autorità tedesche con cui si nega l'esecuzione della pena in Germania*

9. SCHNEIDER Max

P.M. Roma - **San Terenzo - Vinca (MS)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **12.07.2011**

- *Emesso M.A.E. in data 8.06.2013*
- *Attesa risposta*

10. WULF Helmut

P.M. Roma - **San Terenzo - Vinca (MS)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **12.07.2011**

- *Emesso M.A.E. in data 8.06.2013*
- *Attesa risposta*

11. MILDE Max Josef

P.M. Roma - Proc. N. 62/02/RNR **Civitella Val di Chiana**

Data di irrevocabilità della sentenza: **21.10.2008**

- *Emesso M.A.E. in data 28.04.2011*
- *Procura Generale Schleswig Holstein: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania in data 8.06.2011*
- *Corrispondenza in corso*

12. JAUSS Fritz

P.M. Roma - Proc. N. 1/13 R.Es **Padule di Fucecchio (PT)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **10.03.2013**

- *Emesso M.A.E. in data 02/07/2013*
- *In attesa di risposta*

13. RISS Johann Robert

P.M. Roma - Proc. N. 2/13 R.Es. **Padule di Fucecchio (PT)**

Data di irrevocabilità della sentenza: **17.03.2013**

- *Emesso M.A.E. in data 02/07/2013*
- *Arresto negato dalla P.G. di Monaco di Baviera*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania in data 11.02.2014*

14. STORK Alfred

P.M. Roma - Proc. Nr. 2/2014 R.Es. **Cefalonia**

Data di irrevocabilità della sentenza: 14/10/2014

Numero di Militari iscritti nel registro degli indagati per i reati di maggior interesse 2013 - 2014

	ANNO 2013	ANNO 2014
REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA		
<i>Abbandono di posto o violata consegna</i>	124	106
<i>Allontanamento illecito</i>	38	12
<i>Diserzione</i>	90	59
<i>Disobbedienza</i>	46	54
<i>Omessa presentazione in servizio</i>	13	20
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare</i>	24	37
<i>Procurata infermità per sottrarsi permanentemente al servizio militare</i>	1	1
<i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare</i>	4	3
<i>Simulazione di infermità</i>	31	62
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi</i>	5	1
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri</i>	1	3
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore</i>	82	57
<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria</i>	68	66
<i>Insubordinazione con violenza</i>	7	8
<i>Violenza a inferiore</i>	27	22
REATI CONTRO LA PERSONA		
<i>Diffamazione</i>	83	93
<i>Percosse</i>	9	10
<i>Lesioni personali</i>	19	20
<i>Ingiuria</i>	47	67
<i>Minaccia</i>	24	14
REATI CONTRO IL PATRIMONIO E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE		
<i>Truffa</i>	62	41
<i>Furto militare</i>	63	16
<i>Furto d'uso</i>	6	0
<i>Truffa a danno dell'amministrazione</i>	165	196
<i>Furto a danno dell'Amministrazione</i>	10	29
<i>Peculato</i>	66	59